



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI NEL SETTORE SOCIO-CULTURALE E SPORTIVO.

Art. 1

Il Comune di Lecce nei Marsi può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuire vantaggi economici ad istituzioni, associazioni ed Enti pubblici e privati (ivi comprese cooperative, comitati e consorsi per la realizzazione di interesse comunale nei settori turistico, sociale, culturale, sportivo, ambientale nonché in tutti gli altri settori di competenza del Comune, ivi compresa la promozione della propria immagine).

Art. 2

I contributi ed i vantaggi di cui all' art. 1 si distinguono in:

- a) contributi a carattere ordinario-
- b) contributi a carattere straordinario-
- c) uso gratuito di locali, arredi ed attrezzature-
- d) distribuzione gratuita di materiale vario per la promozione dell' immagine del Comune.

I contributi ordinari sono erogati ad Enti, Istituzioni, Associazioni ed organismi che abbiano una rilevante valenza socio-culturale e sportiva e che svolgono un' attività annuale e comunque continuativa ovvero che promuovono iniziative consolidate.

I contributi straordinari sono erogati per singole iniziative o manifestazioni.

L' uso gratuito di locali, arredi ed attrezzature può essere concesso ai soggetti indicati al precedente art. 1 per consentire lo svolgimento di manifestazioni, convegni, mostre da realizzare nell' ambito del territorio comunale, ove le iniziative riguardino settori ed ambito di intervento di interesse comunale.

Art. 3

Nella determinazione dell' ammontare della provvidenza, la Giunta Comunale tiene conto delle disponibilità di bilancio, della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte, della proficuità dell' intervento.

Art. 4

Per l' ottenimento dei contributi ordinari, i soggetti interessati devono presentare, a pena di decadenza all' Amministrazione comunale entro il mese di novembre dell' anno precedente, regolare richiesta accompagnata dal programma delle



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

attività riferite all' anno per il quale si richiede il contributo del relativo bilancio di previsione e da una relazione dell' attività già svolta.

La Giunta delibera contestualmente le istanze di contributo ordinario pervenute che siano ritenute meritevoli di accoglimento.

Le richieste di contributi straordinari per singole iniziative o manifestazioni, dovranno far riferimento all' evento, indicando le spese da sostenere per le quali si intende utilizzare, in modo esclusivo e non concorrente, il contributo dell' Amministrazione comunale.

Saranno esaminate dalla Giunta nel corso dell' anno secondo l' ordine cronologico di arrivo, e dovranno essere corredate dalla stessa documentazione di cui al comma 1.

L' uso gratuito dei locali, arredi e attrezzature, può essere concesso con deliberazione della Giunta ai soggetti che svolgono un' attività rientrante negli scopi di cui all' art. 1, previa istanza corredata della documentazione prevista per i contributi ordinari e straordinari.

Nella domanda di contributo, salvo che non sia espressamente previsto nei singoli statuti, gli interessati dovranno dichiarare espressamente che non viene perseguito alcun fine di lucro o di guadagno.

In relazione alle caratteristiche, onerosità e rilevanza dell' iniziativa, il comune può chiedere nella fase istruttoria, la integrazione della documentazione mancante, ovvero ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel precedente articolo.

Art. 5

Le domande delle provvidenze di cui all' art. 4 dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con indicazione, ove esista, degli estremi dell' atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione anche fiscale della persona abilitata ad esercitare la rappresentanza verso terzi del soggetto richiedente;

- la descrizione delle iniziative per le quali si chiede il sostegno dell' Amministrazione;

Per le singole iniziative e manifestazioni dovrà essere prodotto dichiarazione di non aver fruito di analoghi contributi da parte di altri enti per la stessa iniziativa;

- l' attestazione che l' intervento da finanziare o sostenere persegua fine di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;

- Le modalità di pagamento nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.

Nel caso di provvidenze relative all' uso di beni mobili ed immobili, il richiedente può indicare la destinazione di uso dei beni stessi.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell' Ente o associazione, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e notizie nella stessa contenute.



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Art. 6

Agli Enti, associazioni, istituzioni, organismi di cui alla lettera a dell' art. 2, che hanno presentato la documentazione richiesta, la Giunta Comunale delibera la concessione del contributo e la contestuale liquidazione dell' 80% del contributo assegnato, provvedendo alla liquidazione del saldo dopo aver acquisito il relativo consuntivo corredato dalla documentazione giustificativa ed apposita relazione in ordine ai risultati ottenuti in termini di efficienza e proficuità dell' intervento, sottoscritti dal legale rappresentante dell' Ente o associazione che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.

Art. 7

contributi di cui alla lettera B dell' art. 2 saranno assegnati in via provvisoria dalla Giunta Comunale e la loro erogazione avverrà con successivo provvedimento, dopo aver acquisito la rendicontazione delle spese relative alla iniziativa o manifestazione che, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termine di proficuità dell' intervento, regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante dell' ente o associazione.

Art. 8

Qualora in sede consuntiva la differenza tra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell' ammontare eccedente.

Art. 9

Per la promozione della propria immagine, di cui al precedente art. 1 e 2 lett. d, il Comune può acquistare volumi, pubblicazioni, materiale radio e video-registrato, da distribuire alle personalità in visita, ad istituzioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche ed altri soggetti che ne facciano richiesta motivata.

Art. 10

Saranno escluse dal riparto della provvidenza di cui al presente regolamento le persone, Enti o associazioni, che dovessero risultare debitori nei confronti del Comune o che non avessero assolto ad obblighi loro derivanti dalla concessione in uso di locali ed attrezzature di proprietà comunale.

Art 11

Secondo il criterio della pubblicità dell' attività amministrativa di cui all' art. 1 della Legge 7.8.1990 n. 241, il Comune dà ampia diffusione delle modalità requisiti e termini per richiedere i contributi previsti dal presente regolamento anche